

TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N. 53/2021

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri:

Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente),  
Cons. Roberto Bucchi (componente),  
Cons. Achille Sinatra (componente),  
Cons. Claudio Guerrini (componente relatore),

riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Google Meet il giorno 21 dicembre 2021 con l'assistenza dal segretario di udienza Dott. Francesco Pantano, ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento disciplinare nei confronti del licenziato sig. FULGENZI ENRICO FERNANDO ((licenze nn. 222907,-460807 e 360379)), instaurato dalla Procura Federale con atto di deferimento n. 35 del 16 settembre 2021.

FATTO

L'azione promossa dalla Procura Federale trae origine da un esposto del Presidente della società Formula Imola S.p.a., Gian Carlo Minardi, in cui si lamentavano alcuni comportamenti ritenuti antisportivi posti in essere dal licenziato Fulgenzi Enrico Fernando in occasione della sua partecipazione, in qualità di Concorrente Conduttore, ai *Campionati Italiani ACI Racing Week End* tenutisi il 24 e 25 luglio 2021 presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola sotto l'organizzazione della suddetta società (nello specifico si trattava della competizione della categoria *GranTurismo Porsche Carrera Cup Italia*).

Dopo aver premesso che, tutte le vetture concorrenti erano dotate a bordo di un sistema di *marshalling* che consentiva la comunicazione in tempo reale ai piloti delle indicazioni e prescrizioni mostrate in pista dagli Ufficiali di Gara, la citata informativa pervenuta alla Procura precisava che, nel corso di "Gara 1" della prima giornata di competizioni, al Fulgenzi veniva segnalata l'applicazione a suo carico di una penalità di 10 secondi (da aggiungersi al tempo finale) in relazione a

manovre di guida scorrette. Dopo di che, al termine della prova, il licenziato in questione si rendeva protagonista dei seguenti episodi:

- disattendeva le indicazioni dei Commissari di percorso di portarsi al parco chiuso;
- compiendo un'improvvida manovra (in particolare colpendo un cartello di segnalazione), proseguiva invece la marcia per entrare nella zona dedicata soltanto alle prime tre vetture della classifica;
- con movimenti concitati (in particolare aprendo con un calcio lo sportello della propria auto) si recava alla portiera del Concorrente Conduttore vincitore, Simone Iaquina, al quale si rivolgeva in maniera animata;
- continuando ad ignorare gli inviti del personale di gara, abbandonava la propria vettura nello spazio a lui non consentito e, senza autorizzazione, a piedi riusciva ad accedere alla Direzione Gara, dove, in presenza anche di Commissari delle serie internazionali, con tono alterato proferiva frasi del tipo *"siete degli incompetenti, siete un branco di somari, date penalità ingiuste, fate rischiare la vita ai piloti"*, che poi ripeteva a gran voce anche una volta tornato nei corridoi, in specie all'indirizzo del Direttore di Gara Massimiliano Ghinassi;
- successivamente, convocato davanti al Collegio dei Commissari Sportivi (CC.SS.), con la presenza del ridetto Direttore di Gara e dell'Istruttore di Scuola Federale Gabriele Lancieri, si rivolgeva nei confronti di quest'ultimo accusandolo di esprimersi per la conferma della penalità comminata soltanto in quanto *"incompetente ed invidioso nei miei confronti"*, per poi riprendere ad usare nei confronti degli altri presenti frasi del tipo sopra già segnalato.

La mattina successiva, il Direttore di Gara invitava separatamente e singolarmente, sia il Fulgenzi che Iaquina ma, mentre quest'ultimo si mostrava disponibile al dialogo, il primo assumeva invece un atteggiamento di sfida e ribadiva il proprio giudizio sui Commissari Sportivi con le stesse modalità ed espressioni del giorno precedente.

Nella stessa giornata veniva disputata la Gara 2 della categoria, durante la quale avveniva un incidente che determinava l'ingresso in pista della e l'applicazione delle procedure conseguenti, dopo di che la competizione riprendeva e si concludeva regolarmente.

Senonché, anche al termine di questa gara, il licenziato in questione, senza aver ricevuto alcuna convocazione, di propria iniziativa si recava nuovamente presso la Direzione di Gara e, una volta venuto a confronto con il Direttore di Gara, lo attaccava verbalmente con affermazioni del tipo *"hai mancato di rispetto a tutti, non doveva uscire la safety car, andava interrotta immediatamente"*.

A riprova della veridicità della narrazione dei fatti narrati, l'esposto allegava vari

documenti tra cui, in particolare, un filmato del riferito episodio accaduto al termine di Gara 1 nella zona riservata alle prime tre vetture in classifica, nonché le varie dichiarazioni confermate sottoscritte dai soggetti menzionati e da altri testimoni.

La Procura federale, espletate tutte le procedure a garanzia del contraddittorio con il licenziato indagato, ha ritenuto la sua reiterata condotta, oltre che sufficientemente documentata in base alle evidenze di cui sopra, gravemente lesiva della reputazione degli Ufficiali di Gara sotto la cui responsabilità si è svolta la competizione in discorso, nonché in contrasto con i Principi di Giustizia Sportiva approvati con Deliberazione CONI n. 1616 del 26 ottobre 2018 a norma della quale *“Gli Statuti e i regolamenti federali .... devono assicurare .... il rispetto del “fair play”, la decisa opposizione .... alla violenza sia fisica che verbale ...”* (art. 1, comma 2).

Su tale base, la Procura medesima ha ritenuto sussistenti i presupposti per deferire a questo Tribunale Federale il licenziato sig. Fulgenzi Enrico Fernando per violazione degli articoli 8.1, 8.4, 8.5, 89 lett. B) e 147 del Regolamento Sportivo Nazionale (RSN) e dell'articolo 4.3 del Regolamento Settore Velocità (RSV) in circuito e, quindi, per chiedere l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 227.4, 227.11 e 227.12 RSN, nella misura di giorni 60 (sessanta) di sospensione delle licenze e di € 2.000,00 (duemila,00) di ammenda.

All'udienza del 21 dicembre 2021, la Procura Federale, nella persona del Procuratore Aggiunto Avv. Angelo De Crescenzo, si è riportata alle argomentazioni svolte nell'atto di deferimento, insistendo per l'accoglimento delle richieste di pena ivi prospettate.

Di seguito, in rappresentanza e difesa dell'incolpato è intervenuto l'Avv. Marco Giuseppe Baroncini, il quale ha esordito segnalando la sopraggiunta sentenza n. 9/21 della Corte Sportiva d'Appello (recapitata alla segreteria del Tribunale Federale poco prima dell'inizio dell'udienza), la quale, in accoglimento di reclamo proposto per conto dell'odierno incolpato, ha annullato la decisione dei CC.SS che aveva inflitto al medesimo la cennata penalità in corso di Gara 1 della competizione in discorso, in particolare affermando in motivazione che, rispetto agli eventi valutati, il Fulgenzi non poteva affatto risultare responsabile di manovre violative di norme di gara, quanto piuttosto vittima di comportamenti antisportivi tenuti da altro concorrente.

Muovendo da tale assunto, la difesa ha posto in particolare rilievo la circostanza per cui la reazione pur scomposta manifestata dall'incolpato a fine gara debba ritenersi quanto meno moralmente giustificata dalla sensazione chiaramente avvertita (a posteriori risultata corretta a seguito della menzionata sentenza di appello) di aver ingiustamente subito l'applicazione di una sanzione, peraltro

assolutamente determinante ai fini della classifica (comportando infatti la retrocessione dalla 2° alla 14° posizione) a fronte di una condotta di gara assolutamente regolare. Di conseguenza, la difesa ha concluso chiedendo l'applicazione in via analogica dell'esimente di punibilità dello "stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui" ritraibile dal diritto penale, oppure, in subordine l'irrogazione del minimo di pena e la sospensione condizionale della medesima.

Su invito del Presidente, infine, il licenziato incolpato ha reso dichiarazione con cui, scusandosi dell'accaduto ed invocando clemenza, ha riconosciuto di aver perso la pazienza in quelle determinate circostanze, anche per via di pregressi episodi in cui si era sentito parimenti vittima o comunque coinvolto in provvedimenti di Ufficiali di Gara alquanto discutibili.

#### DIRITTO

In via preliminare, occorre osservare che sulla veridicità dei fatti dedotti in giudizio non è stata sollevata alcuna contestazione e, perciò, i medesimi si intendono effettivamente accaduti nei termini di cui all'atto di deferimento.

Si tratta, quindi, di stabilire se, i descritti comportamenti tenuti dall'incolpato integrino violazione delle norme indicate dalla Procura Federale o, comunque, di altro parametro rinvenibile in base all'ordinamento sportivo vigente, e siano pertanto passibili di essere sanzionati.

Al riguardo, questo Collegio osserva intanto che il licenziato sig. Fulgenzi è venuto meno all'obbligo di attenersi alle segnalazioni degli Ufficiali di gara (art. 89, comma 1, lett. b, RSN e art. 4, comma 2, RSV in circuito), in specie con riferimento alle ripetute indicazioni di recarsi al parco chiuso al termine di Gara 1 (art. 147, comma 1, RSN).

A parte tale irregolarità, il Tribunale rileva in via principale che affermazioni del tipo di quelle espresse alla fine di entrambe le gare dall'incolpato medesimo evidentemente in preda allo sfogo, in quanto pronunciate in luoghi non riservati e in presenza di una pluralità di addetti ai lavori, sono idonee a gettare ingiusto discredito nei confronti dei destinatari e, come tali, sono oggetto di esplicito divieto in quanto lesive della reputazione dell'immagine e della dignità personale (art. 8.5 RSN) e dell'integrità morale (art. 8.4 RSN) di altri soggetti dell'ordinamento sportivo. Le gravi ed evidenti intemperanze cui l'incolpato ha dato luogo, non solo non si conciliano affatto con l'esigenza di fondo dello stesso ordinamento di garantire l'ordinato e regolare svolgimento degli eventi sportivi, ma si rivelano altresì contrarie ai principi di lealtà e correttezza cui devono informarsi tutti i licenziati in qualunque episodio e forma di partecipazione all'attività sportiva.

La condotta complessiva dell'incolpato, connotata da particolare insistenza e pervicacia nell'intento realizzativo, oltre che realizzata in modo reiterato in alcune sue esplicazioni, non può quindi andare esente da responsabilità.

Questa non può essere esclusa neppure dalla circostanza per cui l'incolpato avrebbe agito in stato di ira, provocato da un fatto altrui rivelatosi ingiusto a posteriori).

Ciò, in primo luogo, in quanto una forma di alterazione emotiva in tal senso giustificata può configurarsi in riferimento soltanto alla prima giornata di gara, nel corso della quale il Fulgenzi aveva effettivamente subito l'applicazione di una penalità particolarmente rilevante, poi annullata dalla Corte Sportiva d'Appello in base ad una rivisitazione della fattispecie incriminata e alla qualificazione della sua condotta di gara in termini di correttezza. Lo stesso non può invece affermarsi in relazione agli eventi della seconda giornata di gara, laddove l'incolpato replicava atteggiamenti di protesta vibrata e plateale ma questa volta contro decisioni organizzative assunte dagli Ufficiali di Gara per la sicurezza generale della competizione e con destinatari la generalità dei partecipanti.

In secondo luogo, si osserva che la stessa reiterazione dei comportamenti esaminati potrebbe invece denotare l'inclinazione dell'incolpato a reagire sempre con tali modalità, anziché in base alle formali procedure apprestate dall'ordinamento, a fronte di qualsiasi decisione, indicazione, disposizione assunta dai responsabili di gara. E ciò non risulta affatto tollerabile, al punto che tale pericolo incide in senso negativo anche sulla richiesta di sospensione della pena richiesta dalla difesa (la quale ex art. 230 RSN presuppone l'assenza di precedenti disciplinari).

In ogni caso, in argomento risulta infine dirimente il rilievo per cui *"l'aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui"* è qualificato alla stregua soltanto di circostanza attenuante nell'ordinamento ACI (art. 225, comma 1, lett. a, RSN).

Ed in effetti, questo Tribunale intende avvalersi della facoltà concessa dalla disposizione sopra citata, risolvendosi verso la prevista attenuazione della sanzione disciplinare da applicare al caso.

A tal fine, si considerano specificamente gli esiti dell'analisi delle manovre di corsa compiuta nella sentenza della Corte Sportiva d'Appello più volte menzionata, dalla quale emerge che, anche in relazione agli eventi in quell'occasione esaminati, la condotta di gara del licenziato in questione si è rivelata del tutto conforme a criteri di correttezza e sicurezza. Pertanto, nel disporre in ordine alla mitigazione della pena, interviene propriamente sulla misura relativa all'esercizio dell'attività sportiva autorizzata dalla licenza, eliminandola totalmente, al contempo confermando integralmente la sanzione di carattere pecuniario richiesta dalla Procura Federale, a fronte dei gravi e reiterati comportamenti illeciti tenuti al

termine di entrambe le prove di gara.

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Enrico Fernando Fulgenzi (licenze nn. 222907, 460807 e-360379) responsabile delle incolpazioni ascritte e gli applica la sanzione dell'ammenda di € 2.000.

Manda alla Segreteria del Tribunale per la comunicazione alle parti e per la pubblicazione sul sito della Federazione.

Così deciso in videoconferenza, il 21 dicembre 2021.

IL COMPONENTE ESTENSORE  
(*Claudio Guerrini*)

IL PRESIDENTE  
(*Salvatore Giacchetti*)

IL SEGRETARIO  
(*Francesco Pantano*)